



COMUNE DI CENTURIFE

Libero Consorzio Comunale di Enna.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

(Redatto ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, del D.M. 15 settembre 2020, n. 106 e della normativa vigente.)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale N. 23 del 30-07-2026

Sommario

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Principi ispiratori
- Art. 4 – Definizioni
- Art. 5 – Ambito di applicazione
- Art. 6 – Istituzione dell'Albo

TITOLO II - REQUISITI DI ISCRIZIONE E GESTIONE DELL'ALBO

- Art. 7 – Requisiti per l'iscrizione
- Art. 8 – Associazioni operanti fuori dal territorio comunale
- Art. 9 – Articolazione dell'Albo
- Art. 10 – Contenuto dell'Albo
- Art. 11 – Domanda di iscrizione
- Art. 12 – Documentazione da allegare
- Art. 13 – Istruttoria
- Art. 14 – Iscrizione all'Albo
- Art. 15 – Diniego dell'iscrizione

TITOLO III - PERMANENZA NELL'ALBO, AGGIORNAMENTO, REVISIONE E CANCELLAZIONE

- Art. 16 – Permanenza nell'Albo
- Art. 17 – Aggiornamento annuale
- Art. 18 – Revisione periodica dell'Albo
- Art. 19 – Verifiche e controlli
- Art. 20 – Sospensione dall'Albo
- Art. 21 – Cancellazione dall'Albo
- Art. 22 – Nuova iscrizione
- Art. 23 – Pubblicità dell'Albo

TITOLO IV - DIRITTI, DOVERI E RAPPORTI CON IL COMUNE

- Art. 24 – Diritti delle associazioni iscritte
- Art. 25 – Doveri delle associazioni
- Art. 26 – Partecipazione alla vita amministrativa
- Art. 27 – Co-programmazione e co-progettazione
- Art. 28 – Patrocinio comunale
- Art. 29 – Contributi, vantaggi economici e benefici
- Art. 30 – Utilizzo di beni e immobili comunali
- Art. 31 – Concessione di contributi e vantaggi economici alle associazioni
- Art. 32 – Finalità e ambito di applicazione
- Art. 33 – Iscrizione all'Albo e accesso ai contributi
- Art. 34 – Requisiti per l'accesso ai contributi

Art. 35 – Contributi ordinari

Art. 36 – Contributi straordinari

Art. 37 – Criteri per la concessione dei contributi

Art. 38 – Determinazione dell'entità del contributo

Art. 39 – Rendicontazione e liquidazione del contributo

Art. 40 – Riduzione, revoca e restituzione del contributo

Art. 41 – Distinzione tra iscrizione all'Albo e accesso ai contributi

Art. 42 – Obblighi di rendicontazione

TITOLO V - CONTROLLI, TRASPARENZA, RESPONSABILITÀ E SANZIONI

Art. 43 – Controlli amministrativi

Art. 44 – Verifiche sulle dichiarazioni

Art. 45 – Obblighi di trasparenza

Art. 46 – Revoca dei benefici

Art. 47 – Diffida

Art. 48 – Esclusione temporanea dai benefici comunali

Art. 49 – Responsabilità

Art. 50 – Trattamento dei dati personali

TITOLO VI -AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E RAPPORTI CON GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Art. 51 – Principi dell'amministrazione condivisa

Art. 52 – Co- programmazione

Art. 53 – Co-progettazione

Art. 54 – Convenzioni

Art. 55 – Patti di collaborazione

TITOLO VII - CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 56 – L'istituzione della Consulta è demandata all'apposito regolamento comunale.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57 – Norme di rinvio

Art. 58 – Clausola di adeguamento

Art. 59 – Abrogazioni

Art. 60 – Entrata in vigore

TITOLO IX - DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Art. 61 – Modulistica

Art. 62 – Digitalizzazione dei procedimenti

Art. 63 – Norma finale

Art. 64 – Norme transitorie

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, la tenuta, l'aggiornamento e la gestione dell'Albo Comunale delle Associazioni e degli Enti del Terzo Settore operanti nel territorio del Comune di Centuripe.

L'Albo costituisce lo strumento attraverso il quale il Comune riconosce e valorizza il ruolo delle formazioni sociali, promuovendo la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, la collaborazione istituzionale e la realizzazione di attività di interesse generale.

L'iscrizione all'Albo costituisce requisito per l'accesso ai benefici eventualmente previsti dai regolamenti comunali, fatta salva diversa disposizione normative, come quali quelle vigenti ai servizi sociali in cui le ETS dovranno aderire all'albo del distretto socio sanitario di appartenenza.

Art. 2 – Finalità

Il Comune riconosce il valore sociale, culturale, sportivo, educativo, ambientale, turistico, ricreativo, assistenziale, socio-sanitario, civile e solidaristico delle associazioni operanti nel territorio.

Attraverso il presente Regolamento il Comune persegue le seguenti finalità:

- a) favorire la partecipazione attiva dei cittadini;
- b) sostenere l'associazionismo locale;
- c) promuovere il principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall'articolo 118 della Costituzione;
- d) incentivare la collaborazione tra Amministrazione comunale ed enti del Terzo Settore come previsto dal codice enti del terzo settore;
- e) garantire trasparenza, imparzialità e pubblicità nei rapporti con le associazioni.

Art. 3 – Principi ispiratori

L'attività amministrativa disciplinata dal presente Regolamento si ispira ai principi di:

legalità;
imparzialità;
buon andamento;
trasparenza;
pubblicità;
partecipazione;
economicità;
efficacia;
efficienza;

proporzionalità;

sussidiarietà;

leale collaborazione.

Il Comune favorisce forme di amministrazione condivisa mediante gli strumenti previsti dal Codice del Terzo Settore, quali co-programmazione e co-progettazione, per le quali si rinvia alle normative vigenti.

Art. 4 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) Comune: il Comune di Centuripe;
- b) Albo: l'Albo Comunale delle Associazioni;
- c) ETS: gli Enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- d) Associazione: non riconosciute, ogni organizzazione senza fini di lucro dotata, comunque, di atto costitutivo e statuto;
- e) RUNTS: il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- f) Ufficio competente: il Servizio comunale incaricato della gestione dell'Albo.

Art. 5 – Ambito di applicazione

Possono richiedere l'iscrizione:

- a) Associazioni di promozione sociale;
- b) Organizzazioni di volontariato;
- c) Fondazioni;
- d) Enti filantropici;
- e) Associazioni culturali;
- f) Associazioni sportive dilettantistiche;
- g) Associazioni di protezione civile;
- h) Associazioni ambientaliste;
- i) Associazioni giovanili;
- j) Associazioni ricreative;
- k) altri enti senza scopo di lucro che perseguano finalità di interesse generale.

Sono esclusi i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni aventi finalità esclusivamente commerciali e gli enti il cui ordinamento contrasti con i principi costituzionali.

Art. 6 – Istituzione dell'Albo

È istituito presso il Comune di Centuripe l'Albo Comunale delle Associazioni.

L'Albo ha carattere pubblico e può essere consultato liberamente.

TITOLO II

REQUISITI DI ISCRIZIONE E GESTIONE DELL'ALBO

Art. 7 – Requisiti per l'iscrizione

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro che, alla data di presentazione della domanda, possiedano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) siano costituiti mediante atto costitutivo e statuto redatti nel rispetto della normativa vigente (per gli Ets, tali atti devono essere registrati all'ADE);
- b) perseguano finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ovvero finalità culturali, sportive, ricreative, educative, ambientali, turistiche, assistenziali o comunque di interesse generale;
- c) non abbiano fini di lucro, né diretti né indiretti;
- d) siano rette da principi di democraticità interna, elettività e gratuità delle cariche sociali, salvo quanto previsto dalla normativa vigente;
- e) svolgano attività effettiva e continuativa nel territorio comunale ovvero in favore della comunità di Centuripe;
- f) abbiano sede legale nel Comune di Centuripe oppure dimostrino di operare stabilmente nel territorio comunale da almeno ventiquattro mesi. Gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS **possono allegare il** certificato di iscrizione o altra documentazione attestante tale requisito.

Art. 8 – Associazioni operanti fuori dal territorio comunale

Possono essere iscritte all'Albo anche associazioni aventi sede legale in altro Comune qualora svolgano attività continuativa e documentata nel territorio di Centuripe.

L'attività deve risultare da iniziative, convenzioni, progetti o altre forme di collaborazione con enti pubblici o soggetti privati operanti nel territorio comunale, fermo restando la comprovata esperienza maturate nel Comune di Centuripe per almeno due anni.

Art. 9 – Articolazione dell'Albo

L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a) ETS, comprendenti APS e ODV;
- b) Cultura e valorizzazione del patrimonio;
- c) Sport e tempo libero;
- d) Protezione civile;
- e) Ambiente e tutela del territorio;
- f) Giovani e politiche giovanili;

Art. 10 – Contenuto dell'Albo

Per ciascun ente iscritto sono riportati almeno i seguenti dati:

- a) denominazione;
- b) codice fiscale;
- c) sede legale;

- d) recapiti;
- e) generalità del legale rappresentante;
- f) numero e data di iscrizione;
- g) sezione di appartenenza;
- h) eventuale iscrizione al RUNTS;
- i) eventuale sito internet o indirizzo di posta elettronica istituzionale.
- k) Legale Rappresentante;

Sono pubblicati esclusivamente i dati la cui diffusione è consentita dalla normativa vigente.

Art. 11 – Domanda di iscrizione

La domanda è presentata dal legale rappresentante mediante apposita modulistica predisposta dal Comune.

La domanda può essere trasmessa:

- a) tramite PEC;
- b) con consegna all'Ufficio Protocollo.

Le domande sono presentabili durante tutto l'anno.

Art. 12 – Documentazione da allegare

Alla domanda devono essere allegati:

- a) atto costitutivo;
- b) statuto vigente;
- c) copia del documento di identità del legale rappresentante;
- d) relazione illustrativa delle attività svolte nell'ultimo anno;
- e) elenco aggiornato degli organi sociali;
- f) dichiarazione relativa all'assenza di fini di lucro;
- g) eventuale certificazione di iscrizione al RUNTS;
- h) ogni ulteriore documento richiesto dall'Ufficio competente.

Art. 13 – Istruttoria

L'Ufficio competente verifica la regolarità della domanda entro trenta giorni dal ricevimento.

Qualora la documentazione risulti incompleta, l'Ufficio invita il richiedente a integrare la pratica entro dieci giorni.

Decorso inutilmente tale termine, la domanda è archiviata.

L'Amministrazione può effettuare verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Art. 14 – Iscrizione all'Albo

Conclusa favorevolmente l'istruttoria, il Responsabile del Settore competente dispone l'iscrizione con proprio provvedimento.

L'iscrizione decorre dalla data del provvedimento ed è comunicata all'associazione.

L'Albo è aggiornato tempestivamente e pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Art. 15 – Diniego dell'iscrizione

Il provvedimento di diniego deve essere motivato.

Prima dell'adozione del diniego, l'Amministrazione comunica i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, consentendo all'interessato di presentare osservazioni entro dieci giorni.

Contro il provvedimento di diniego sono ammessi i rimedi previsti dalla normativa vigente.

TITOLO III

PERMANENZA NELL'ALBO, AGGIORNAMENTO, REVISIONE E CANCELLAZIONE

Art. 16 – Permanenza nell'Albo

L'iscrizione all'Albo ha carattere permanente, fermo restando l'obbligo di mantenere nel tempo tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento.

Le associazioni iscritte sono tenute a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione riguardante:

a) la denominazione; b) la sede legale o operativa; c) il legale rappresentante; d) lo statuto o l'atto costitutivo; e) la perdita dei requisiti richiesti; f) lo scioglimento dell'ente.

Le variazioni devono essere comunicate entro trenta giorni dal loro verificarsi.

Art. 17 – Aggiornamento annuale

Entro il 31 marzo di ogni anno le associazioni iscritte trasmettono una dichiarazione di permanenza dei requisiti.

La dichiarazione deve contenere almeno:

conferma del mantenimento dei requisiti;

relazione sintetica sull'attività svolta nell'anno precedente;

eventuali modifiche intervenute;

recapiti aggiornati.

Per gli Enti del Terzo Settore iscritti nel RUNTS il Comune può acquisire d'ufficio le informazioni già disponibili presso il Registro, evitando duplicazioni documentali.

Art. 18 – Revisione periodica dell'Albo

Il Comune effettua almeno ogni tre anni una revisione generale dell'Albo.

Nell'ambito della revisione possono essere richiesti:

aggiornamento dello statuto;

elenco degli organi sociali;

documentazione attestante l'attività svolta;

bilanci o rendiconti;

altra documentazione ritenuta necessaria.

L'esito della revisione è approvato con determinazione del Responsabile competente.

Art. 19 – Verifiche e controlli

Il Comune può effettuare controlli in qualsiasi momento sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

A tal fine può: a) richiedere documentazione integrativa; b) effettuare accertamenti presso altri enti pubblici; c) consultare banche dati pubbliche; d) acquisire informazioni dal RUNTS; e) effettuare verifiche sulle attività dichiarate.

Qualora emergano irregolarità, il Comune invita l'associazione a regolarizzare la propria posizione entro un termine non inferiore a quindici giorni.

Art. 20 – Sospensione dall'Albo

L'iscrizione può essere sospesa quando: a) siano in corso verifiche sulla permanenza dei requisiti; b) l'associazione non abbia trasmesso la documentazione richiesta; c) risultino irregolarità sanabili.

Durante il periodo di sospensione l'associazione mantiene l'iscrizione, ma non può accedere ai benefici eventualmente subordinati alla regolarità dell'Albo.

La sospensione cessa con il ripristino delle condizioni richieste.

Art. 21 – Cancellazione dall'Albo

La cancellazione è disposta nei seguenti casi: a) richiesta volontaria dell'associazione; b) scioglimento dell'ente; c) perdita dei requisiti previsti dal presente Regolamento; d) inattività protratta per oltre due anni; e) mancata trasmissione della dichiarazione annuale per due anni consecutive o mancata rendicontazione dei contributi ricevuti dal Comune di Centuripe; f) accertamento di dichiarazioni false; g) utilizzo illecito di contributi o benefici comunali; h) gravi violazioni di legge.

La cancellazione è preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.

L'associazione può presentare memorie difensive entro quindici giorni.

Art. 22 – Nuova iscrizione

L'associazione cancellata può presentare una nuova domanda qualora siano venute meno le cause che hanno determinato la cancellazione.

In caso di cancellazione per dichiarazioni mendaci o gravi violazioni, la nuova domanda non può essere presentata prima di due anni, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 23 – Pubblicità dell'Albo

L'Albo è pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Sono consultabili esclusivamente i dati la cui pubblicazione è consentita dalla normativa vigente.

L'Ufficio competente provvede all'aggiornamento tempestivo dell'Albo in formato digitale.

TITOLO IV

DIRITTI, DOVERI E RAPPORTI CON IL COMUNE

Art. 24 – Diritti delle associazioni iscritte

L'iscrizione all'Albo comunale attribuisce alle associazioni, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti comunali, la possibilità di: a) partecipare agli avvisi pubblici emanati dal Comune destinati al mondo associativo; b) richiedere la concessione del patrocinio comunale; c) concorrere all'assegnazione di contributi economici, vantaggi economici e altre forme di sostegno; d) proporre progetti e iniziative di interesse pubblico; e) partecipare a percorsi di consultazione, coprogrammazione e coprogettazione promossi dall'Amministrazione secondo quanto stabilito dal codice del Terzo Settore; f) utilizzare, nei casi previsti e previa autorizzazione, beni immobili, impianti, attrezzature e spazi comunali.

L'iscrizione all'Albo non attribuisce alcun diritto automatico all'ottenimento di contributi, benefici economici, concessioni o affidamenti, che restano disciplinati dalla normativa vigente e dagli specifici regolamenti comunali.

Art. 25 – Doveri delle associazioni

Le associazioni iscritte si impegnano a:

a) operare nel rispetto dello statuto e della normativa vigente mantenendo i requisiti necessari; b) perseguire esclusivamente le finalità istituzionali dichiarate; c) mantenere un comportamento improntato ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione con il Comune; d) utilizzare e rendicontare correttamente eventuali risorse pubbliche ricevute; e) garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza, assicurazione e tutela dei volontari; f) comunicare tempestivamente ogni variazione rilevante ai fini dell'iscrizione.

Le associazioni sono altresì tenute a collaborare con gli uffici comunali nelle attività di verifica previste dal presente Regolamento.

Art. 26 – Partecipazione alla vita amministrativa

Il Comune riconosce il ruolo delle associazioni quali soggetti attivi della comunità locale e ne promuove il coinvolgimento nei processi decisionali riguardanti materie di interesse collettivo. A tal fine l'Amministrazione può:

a) organizzare tavoli permanenti di confronto; b) promuovere incontri pubblici; c) acquisire pareri e proposte; d) attivare forme di partecipazione previste dallo Statuto comunale.

La partecipazione delle associazioni ha natura consultiva e collaborativa e non comporta l'attribuzione di funzioni amministrative.

Art. 27 – Coprogrammazione e coprogettazione

Il Comune, nel rispetto del Codice del Terzo Settore, può attivare procedure di coprogrammazione e coprogettazione con gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS.

Tali procedure sono finalizzate all'individuazione dei bisogni della comunità, alla definizione degli interventi e alla realizzazione condivisa di attività di interesse generale.

Le modalità operative sono disciplinate dal Codice Enti Terzo Settore e comunque mediante appositi avvisi pubblici nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.

Art. 28 – Patrocinio comunale

Le associazioni iscritte possono richiedere il patrocinio del Comune per iniziative di particolare interesse pubblico.

Il patrocinio costituisce un riconoscimento istituzionale e non comporta automaticamente la concessione di contributi economici.

L'utilizzo dello stemma comunale è consentito esclusivamente nei limiti e con le modalità autorizzate dall'Amministrazione.

Art. 29 – Contributi, vantaggi economici e benefici

Il Comune può concedere contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e altre forme di sostegno alle associazioni iscritte, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento comunale e dalla normativa vigente.

L'assegnazione avviene mediante procedure pubbliche, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità.

I benefici possono consistere, a titolo esemplificativo, in: a) contributi economici; b) concessione gratuita o agevolata di locali comunali; c) utilizzo di attrezzature comunali; d) supporto logistico e organizzativo; e) servizi di comunicazione istituzionale.

Art. 30 – Utilizzo di beni e immobili comunali

Le associazioni possono ottenere la concessione temporanea di immobili, locali, impianti sportivi e altri beni comunali per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali previa autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale.

Le concessioni sono rilasciate nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e valorizzazione dell'interesse pubblico.

L'associazione concessionaria è responsabile della corretta custodia dei beni e risponde degli eventuali danni arrecati.

Art. 31 – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI

Art. 32 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità, parità di trattamento e buon andamento dell'azione amministrativa, può concedere contributi e altri vantaggi economici alle associazioni per la realizzazione di attività, iniziative, manifestazioni e progetti di interesse pubblico e di rilevanza per la comunità locale.

2. La concessione dei contributi è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie stanziare nel bilancio comunale, nonché al rispetto dei criteri e delle procedure stabiliti dal presente Regolamento.

3. La concessione di contributi o altri vantaggi economici non costituisce diritto acquisito per le associazioni beneficiarie e non comporta l'obbligo per il Comune di reiterare la concessione negli anni successivi.

Art. 33 – Iscrizione all'Albo e accesso ai contributi

1. L'iscrizione all'Albo comunale delle associazioni costituisce forma di riconoscimento, da parte del Comune, delle realtà associative operanti sul territorio e consente alle stesse di partecipare, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, alle attività, alle iniziative e alle forme di collaborazione promosse dall'Amministrazione comunale.
2. Le associazioni di nuova costituzione, qualora in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, possono richiedere l'iscrizione all'Albo comunale delle associazioni anche prima del compimento di un anno dalla data della loro costituzione.
3. L'iscrizione all'Albo comunale delle associazioni non attribuisce automaticamente il diritto alla concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari o altri vantaggi economici da parte del Comune.
4. Per accedere alla concessione di contributi economici, sia ordinari sia straordinari, l'associazione richiedente deve essere regolarmente iscritta all'Albo comunale delle associazioni e possedere gli ulteriori requisiti previsti dal presente Capo.
5. L'iscrizione all'Albo non costituisce titolo preferenziale né determina l'insorgenza di alcun diritto soggettivo alla concessione di contributi o altri vantaggi economici.

Art. 34 – Requisiti per l'accesso ai contributi

1. Possono richiedere la concessione di contributi ordinari o straordinari le associazioni che, alla data di presentazione della domanda:
 - a) siano regolarmente costituite secondo le disposizioni normative vigenti;
 - b) siano iscritte all'Albo comunale delle associazioni;
 - c) non perseguano finalità di lucro;
 - d) svolgano attività coerenti con le proprie finalità statutarie e con le finalità istituzionali del Comune;
 - e) siano in regola con gli obblighi di rendicontazione relativi a eventuali contributi o vantaggi economici precedentemente concessi dal Comune;
 - f) non si trovino in situazioni debitorie nei confronti del Comune, fatte salve eventuali posizioni oggetto di regolare rateizzazione;
 - g) possiedano almeno un anno di comprovata esperienza nello svolgimento di attività coerenti con le proprie finalità statutarie e riconducibili al settore per il quale viene richiesto il contributo.
2. Il requisito di cui alla lettera g) deve risultare da attività effettivamente svolte e adeguatamente documentate.
3. Il semplice decorso di un anno dalla data di costituzione dell'associazione, in assenza di attività concretamente realizzate e documentabili, non è sufficiente a soddisfare il requisito di esperienza previsto dal presente articolo.
4. Il possesso dei requisiti previsti dal presente articolo costituisce condizione necessaria per l'ammissione alla procedura di concessione del contributo, ma non attribuisce alcun diritto alla sua concessione.

Art. 35 – Contributi ordinari

1. Sono considerati ordinari i contributi destinati a sostenere l'attività annuale, ricorrente o programmata delle associazioni.
2. I contributi ordinari sono concessi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, sulla base di apposito avviso pubblico nel quale sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione, le modalità di assegnazione delle risorse e la documentazione richiesta.
3. La domanda di contributo deve essere corredata almeno dalla seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa delle attività o del programma annuale;
 - b) preventivo analitico delle entrate e delle spese;
 - c) indicazione degli eventuali ulteriori contributi, finanziamenti, sponsorizzazioni o altre entrate richiesti o ottenuti per le medesime attività;
 - d) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento;
 - e) ogni altra documentazione prevista dall'avviso pubblico.

Art. 36 – Contributi straordinari

1. Sono considerati straordinari i contributi destinati a sostenere specifiche iniziative, manifestazioni, eventi o progetti di carattere occasionale o di particolare rilevanza per la comunità locale.
2. La concessione dei contributi straordinari deve essere adeguatamente motivata in relazione all'interesse pubblico dell'iniziativa, alla sua rilevanza per la comunità locale e alla coerenza con le finalità istituzionali e programmatiche del Comune.
3. Anche per l'accesso ai contributi straordinari l'associazione richiedente deve possedere tutti i requisiti previsti dal presente Capo, compreso il requisito di almeno un anno di comprovata esperienza.
4. La natura straordinaria dell'iniziativa non comporta alcuna deroga automatica ai requisiti soggettivi richiesti per l'accesso ai contributi comunali.

Art. 37 – Criteri per la concessione dei contributi

1. La concessione e la quantificazione dei contributi sono determinate sulla base di criteri preventivamente stabiliti e resi pubblici, tenendo conto, in particolare:
 - a) della rilevanza sociale, culturale, sportiva, educativa, turistica, ambientale o di promozione del territorio dell'attività proposta;
 - b) della coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali e programmatiche del Comune;
 - c) del numero dei cittadini potenzialmente coinvolti o beneficiari;
 - d) della capacità dell'iniziativa di valorizzare il territorio, le tradizioni e la comunità locale;
 - e) della qualità e dell'originalità del progetto;
 - f) dell'esperienza maturata e della capacità organizzativa dimostrata dall'associazione;
 - g) della sostenibilità e della congruità economica dell'iniziativa;
 - h) della capacità dell'associazione di reperire ulteriori fonti di finanziamento;
 - i) della collaborazione con altre associazioni, enti, istituzioni e realtà del territorio;
 - l) della continuità, della qualità e della rilevanza delle attività precedentemente svolte.

Art. 38 – Determinazione dell'entità del contributo

1. L'entità del contributo è determinata nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e sulla base dei criteri stabiliti dal presente Regolamento e dagli eventuali avvisi pubblici.
2. Il contributo comunale non può determinare un avanzo finanziario a favore dell'associazione beneficiaria rispetto alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'attività o dell'iniziativa finanziata.
3. Qualora le spese effettivamente sostenute e ammesse a rendicontazione risultino inferiori a quelle preventivate, il Comune procede alla proporzionale rideterminazione del contributo, ove necessario.

Art. 39 – Rendicontazione e liquidazione del contributo

1. La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione, entro i termini stabiliti dal Comune, della rendicontazione delle attività realizzate e delle spese effettivamente sostenute.
2. La rendicontazione deve essere corredata almeno:
 - a) da una relazione conclusiva sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;
 - b) dal rendiconto analitico delle entrate e delle spese;
 - c) dalla documentazione giustificativa delle spese sostenute;
 - d) dall'indicazione degli eventuali ulteriori contributi, finanziamenti, sponsorizzazioni o entrate ottenuti per la medesima iniziativa;
 - e) da ogni altra documentazione richiesta dagli uffici comunali competenti.
3. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, sulla documentazione prodotta e sull'effettiva realizzazione delle attività finanziate.

Art. 40 – Riduzione, revoca e restituzione del contributo

1. Il Comune procede alla riduzione o alla revoca, totale o parziale, del contributo qualora:
 - a) l'attività o l'iniziativa finanziata non sia stata realizzata;
 - b) l'attività sia stata realizzata in maniera sostanzialmente difforme rispetto al progetto approvato;
 - c) le spese effettivamente sostenute e ammesse risultino inferiori rispetto a quelle preventivate;
 - d) siano accertate dichiarazioni non veritiere o irregolarità nella documentazione presentata;
 - e) il contributo sia stato utilizzato per finalità diverse da quelle per le quali è stato concesso;
 - f) non siano stati rispettati gli obblighi di rendicontazione;
 - g) siano state violate le disposizioni del presente Regolamento o le condizioni stabilite nel provvedimento di concessione.
2. Le somme eventualmente percepite e risultate non dovute devono essere restituite al Comune secondo le modalità e i termini stabiliti dall'Amministrazione.
3. La mancata restituzione delle somme dovute può comportare, fatto salvo il recupero delle stesse secondo le modalità previste dalla legge, l'esclusione dell'associazione dalla concessione di ulteriori contributi o vantaggi economici fino alla regolarizzazione della propria posizione.

Art. 41 – Distinzione tra iscrizione all'Albo e accesso ai contributi

1. L'iscrizione all'Albo comunale delle associazioni costituisce forma di riconoscimento, da parte del Comune, delle realtà associative operanti sul territorio e consente alle stesse di partecipare, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, alle attività, alle iniziative e alle forme di collaborazione promosse dall'Amministrazione comunale.
2. L'iscrizione all'Albo comunale delle associazioni non attribuisce automaticamente il diritto alla concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari o altri vantaggi economici da parte del Comune.
3. Le associazioni di nuova costituzione, qualora in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, possono richiedere l'iscrizione all'Albo comunale delle associazioni anche prima del compimento di un anno dalla data della loro costituzione.
4. Per accedere alla concessione di contributi economici, sia ordinari sia straordinari, l'associazione richiedente deve, oltre a essere regolarmente iscritta all'Albo comunale delle associazioni, possedere almeno un anno di comprovata esperienza nello svolgimento di attività coerenti con le proprie finalità statutarie e riconducibili al settore per il quale viene richiesto il contributo.
5. Il requisito dell'esperienza deve risultare da attività effettivamente svolte e adeguatamente documentate. Il semplice decorso di un anno dalla data di costituzione dell'associazione, in assenza di attività concretamente realizzate e documentabili, non è sufficiente ai fini dell'accesso ai contributi comunali.
6. L'iscrizione all'Albo comunale delle associazioni non costituisce, in ogni caso, titolo preferenziale né determina l'insorgenza di alcun diritto soggettivo alla concessione di contributi o altri vantaggi economici, la cui attribuzione resta subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie, alla valutazione dell'interesse pubblico delle attività proposte e al rispetto dei criteri e delle procedure stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 42 – Obblighi di rendicontazione

Le associazioni che beneficiano di contributi o altri vantaggi economici sono tenute a presentare una rendicontazione delle spese sostenute e delle attività realizzate.

L'inosservanza degli obblighi di rendicontazione può comportare: a) la revoca del beneficio; b) la restituzione delle somme percepite; c) l'esclusione da successivi procedimenti di concessione, nei casi previsti dalla normativa e dai regolamenti comunali.

TITOLO V

CONTROLLI, TRASPARENZA, RESPONSABILITÀ E SANZIONI

Art. 43 – Controlli amministrativi

Il Comune esercita l'attività di vigilanza sull'Albo comunale al fine di verificare il permanere dei requisiti di iscrizione e il corretto utilizzo dei benefici eventualmente concessi.

I controlli sono svolti dal Settore competente, anche avvalendosi della collaborazione di altri uffici comunali o di altre Pubbliche Amministrazioni.

L'attività di controllo è improntata ai principi di imparzialità, proporzionalità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa.

Art. 44 – Verifiche sulle dichiarazioni

Il Comune procede, anche a campione, alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dalle associazioni.

A tal fine può acquisire documenti e informazioni presso: a) Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); b) Agenzia delle Entrate; c) Camera di Commercio; d) Prefettura; e) altri enti pubblici competenti.

L'accertamento della falsità delle dichiarazioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 45 – Obblighi di trasparenza

Le associazioni beneficiarie di contributi, sovvenzioni o altri vantaggi economici comunali sono tenute a garantire la massima trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche ricevute.

Esse devono conservare la documentazione giustificativa delle spese per almeno cinque anni ed esibirla su richiesta dell'Amministrazione.

Restano fermi gli obblighi di pubblicità eventualmente previsti dalla normativa statale e regionale.

Art. 46 – Revoca dei benefici

Il Comune dispone la revoca totale o parziale dei benefici concessi quando accerti:

- a) l'utilizzo delle somme per finalità diverse da quelle autorizzate;
- b) la mancata realizzazione dell'iniziativa finanziata senza giustificato motivo;
- c) la presentazione di documentazione falsa o alterata;
- d) la violazione delle condizioni previste dall'atto di concessione;
- e) la perdita dei requisiti richiesti.

La revoca comporta, ove necessario, l'obbligo di restituzione delle somme percepite.

Art. 47 – Diffida

Qualora le irregolarità riscontrate siano sanabili, il Responsabile del Settore competente diffida l'associazione ad adempiere entro un termine non inferiore a quindici giorni.

Decorso inutilmente il termine assegnato, il Comune adotta i provvedimenti conseguenti.

Art. 48 – Esclusione temporanea dai benefici comunali

In presenza di gravi irregolarità, il Comune può disporre l'esclusione dell'associazione dalla partecipazione a bandi, contributi o altre forme di sostegno per un periodo da uno a tre anni.

Il provvedimento è adottato nel rispetto delle garanzie partecipative previste dalla normativa sul procedimento amministrativo.

Art. 49 – Responsabilità

Le associazioni rispondono direttamente delle attività organizzate e dei danni eventualmente arrecati a persone, beni pubblici o privati.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità derivante dalle attività svolte dalle associazioni, salvo quanto previsto dalla legge.

Le associazioni sono tenute a stipulare le coperture assicurative obbligatorie previste dalla normativa vigente.

Art. 50 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e delle altre disposizioni vigenti.

I dati raccolti sono utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione dell'Albo comunale.

Gli interessati esercitano i diritti previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E RAPPORTI CON GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Art. 51 – Principi dell'amministrazione condivisa

Il Comune di Centuripe, in attuazione dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione e del Codice del Terzo Settore, promuove il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore nello svolgimento di attività di interesse generale.

I rapporti tra il Comune e gli Enti del Terzo Settore sono improntati ai principi di fiducia reciproca, trasparenza, responsabilità, partecipazione, sussidiarietà, efficacia, economicità e buon andamento dell'azione amministrativa.

L'Amministrazione favorisce la valorizzazione delle risorse civiche della comunità locale quale strumento di sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio.

Art. 52 – Co-programmazione

La co-programmazione costituisce lo strumento mediante il quale il Comune individua, con il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore, i bisogni della comunità locale e le priorità di intervento.

I procedimenti di coprogrammazione sono avviati mediante avviso pubblico, garantendo la massima partecipazione degli enti interessati.

Gli esiti della co-programmazione costituiscono indirizzo per la programmazione comunale, senza vincolare l'esercizio delle competenze degli organi dell'Ente.

Art. 53 – Co - progettazione

Qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente, il Comune può attivare procedimenti di co - progettazione finalizzati alla definizione e realizzazione condivisa di interventi di interesse generale.

La co - progettazione si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità, parità di trattamento e libera partecipazione.

Gli esiti del procedimento sono formalizzati mediante apposita convenzione.

Art. 54 – Convenzioni

Il Comune può stipulare convenzioni con gli Enti del Terzo Settore per lo svolgimento di attività o servizi di interesse generale.

Le convenzioni disciplinano almeno:

oggetto;

durata;

obblighi delle parti;

modalità di monitoraggio;

rendicontazione;

cause di risoluzione.

Art. 55 – Patti di collaborazione

Il Comune può promuovere Patti di collaborazione con associazioni, gruppi informali e cittadini attivi per la cura, la gestione condivisa e la valorizzazione dei beni comuni.

I Patti individuano:

obiettivi;

attività;

responsabilità;

durata;

eventuali forme di sostegno comunale.

TITOLO VII

CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 56 – L’istituzione della Consulta è demandata all’apposito regolamento comunale.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano: a) il D.Lgs. 267/2000; b) il D.Lgs. 117/2017; c) il D.M. 106/2020; d) la Legge 241/1990; e) ogni altra disposizione statale e regionale applicabile.

Art. 58 – Clausola di adeguamento

Le disposizioni del presente Regolamento si intendono automaticamente adeguate alle successive modifiche legislative che intervengano nelle materie disciplinate.

La Giunta comunale può adottare atti di indirizzo e modulistica attuativa, senza modificare il contenuto del presente Regolamento.

Art. 59 – Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento dell'Albo Comunale delle Associazioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30 dicembre 2015, nonché ogni altra disposizione comunale incompatibile.

Art. 60 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore nei termini previsti dallo Statuto comunale e dalla normativa vigente, successivamente all'esecutività della deliberazione di approvazione.

L'Albo comunale è aggiornato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Art. 61 – Modulistica

La modulistica necessaria all'attuazione del presente Regolamento è approvata con determinazione del Responsabile del Settore competente.

Gli aggiornamenti della modulistica non costituiscono modifica del presente Regolamento.

Art. 62 – Digitalizzazione dei procedimenti

Il Comune promuove la gestione digitale dell'Albo e delle procedure disciplinate dal presente Regolamento.

Le domande, le comunicazioni e gli aggiornamenti possono essere presentati mediante strumenti telematici, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.

Art. 63 – Norma finale

Il presente Regolamento costituisce la disciplina organica dei rapporti tra il Comune di Centuripe, le associazioni e gli Enti del Terzo Settore, in conformità alla normativa vigente.

Le disposizioni del presente Regolamento sono interpretate secondo i principi di partecipazione, sussidiarietà, trasparenza e collaborazione istituzionale.

Art. 64 – Norme transitorie

Il presente Regolamento abroga e sostituisce integralmente il precedente Regolamento comunale dell'Albo delle Associazioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30 dicembre 2015 ed il precedente Regolamento per la concessione dei contributi ordinari e straordinari alle associazioni . Le associazioni già iscritte mantengono l'iscrizione per dodici mesi e dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni. Sono allegati al presente Regolamento i modelli di domanda per ETS iscritti al RUNTS, associazioni non iscritte al RUNTS, aggiornamento dati e cancellazione.